



LINEE GUIDA
PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE
E ALL'ALBO DEI PERITI PENALI
DA PARTE DEGLI ISCRITTI ALL'ODCEC DI TREVISO

A cura della Sottocommissione CTU e altre attività con il Tribunale

Approvato dal Consiglio dell'ODCEC di Treviso in data 12.12.2017 – aggiornato a febbraio 2022



**LINEE GUIDA
PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE
E ALL'ALBO DEI PERITI PENALI
DA PARTE DEGLI ISCRITTI ALL'ODCEC DI TREVISO**

TITOLO I

§ 1

Finalità e ambito di applicazione

1.1 - Nell'ambito della propria attività professionale, anche gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (ODCEC) di Treviso possono svolgere l'attività di consulente tecnico (CTU) del giudice nei processi civili, amministrativi, tributari e nei procedimenti speciali, ovvero svolgere l'attività di Perito nell'ambito dei processi penali.

Gli iscritti all'ODCEC possono anche rivestire la qualifica di consulente tecnico del Pubblico Ministero, sia ai sensi dell'art. 359 c.p.p. (attività investigative svolte segretamente), sia ai sensi dell'art. 360 c.p.p. (accertamenti tecnici non ripetibili).

1.2 - Gli iscritti all'ODCEC di Treviso possono ottenere l'iscrizione nell'apposito Albo del Tribunale di Treviso, sezione CTU (art. 13 disp. att. c.p.c.), purché siano forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, siano di condotta morale specchiata e siano iscritti nelle rispettive associazioni professionali (art. 15 disp. att. c.p.c.).

1.3 - Gli iscritti all'ODCEC possono ottenere l'iscrizione nell'apposito Albo del Tribunale di Treviso, Sez. Periti, purché siano forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia (art. 67 disp. att. c.p.p. e art. 221 c.p.p.).

1.4 - L'Albo del Tribunale di Treviso è diviso in Categorie, con riferimento sia alla Sez. CTU, sia alla Sez. Periti; ciascuna Categorie è a sua volta divisa in Sottocategorie di specializzazione (**all. 1**), identificate sulla base delle attuali classificazioni SICID.

Salvo ulteriore e diversa specializzazione, l'attività degli iscritti all'ODCEC (ID SICID ORDINI n. 2) trova in genere riferimento nelle Categorie "Commerciale" e "Bancaria" (ID SICID MATERIE n. 10).

Coloro che intendano iscriversi all'Albo dei CTU e/o dei Periti dovranno pertanto dimostrare di possedere le specifiche competenze tecniche in una o più delle indicate Sottocategorie.

1.5 - Potranno richiedere l'iscrizione all'Albo dei CTU o dei Periti tutti gli iscritti all'ODCEC, indipendentemente dalla loro anzianità di iscrizione all'Ordine.

Gli aspiranti devono presentare apposita istanza al Presidente del Tribunale di Treviso (piano quarto, stanza 414), redatta sulla base dei moduli rinvenibili sul sito del Tribunale, area "Servizi ai Professionisti" (www.tribunale.treviso.giustizia.it).

1.6 - Tra la documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo, particolare attenzione dovrà essere prestata in riferimento ai titoli e ai documenti che l'aspirante intende esibire per dimostrare la propria capacità tecnica nelle Sottocategorie di specializzazione, soprattutto con riguardo agli iscritti più giovani, che non hanno avuto precedenti in termini di consulenze tecniche.

Per la delicatezza dell'attività con funzione di "ausiliario tecnico del giudice e lo assiste nei suoi compiti di acquisizione e di valutazione delle prove" e "non si pone di fronte al giudice, ma collabora con esso, accanto ad esso, per assisterlo e consigliarlo nel campo della propria particolare esperienza" (Cass. ss. uu. 4 novembre 1996, n. 9522), l'iscrizione all'Albo non potrà avvenire di diritto, ma dipenderà dalle decisioni che il Comitato istituito presso il Tribunale assumerà con riferimento a ciascuna domanda (artt. 14 e 15 disp. att. c.p.c. e artt. 68 e 69 disp. att. c.p.p.). Contro il provvedimento del Comitato è ammesso reclamo, entro 15 giorni dalla notificazione, allo stesso Comitato.

1.7 – Il presente documento è pertanto finalizzato a fornire all'iscritto alcune Linee Guida per facilitare la corretta presentazione della domanda e del curriculum, ovvero i titoli e i documenti atti a dimostrare la specifica competenza e le capacità tecniche nelle materie sulle quali si chiede l'iscrizione (artt. 15 e 16 disp. att. c.p.c.).

§ 2

Scelta delle Sottocategorie di specializzazione

2.1 – L'aspirante all'iscrizione all'Albo potrà scegliere una o più Sottocategorie di specializzazione, documentando le proprie competenze in ciascuna Sottocategoria, come di seguito indicato.

2.2 – Poiché nell'ambito della propria attività professionale l'iscritto potrà maturare nuove specifiche competenze, sarà sempre possibile fare richiesta di aggiornamento delle Sottocategorie di specializzazione, anche successivamente all'avvenuta iscrizione; anche in tal caso dovranno essere utilizzati i moduli rinvenibili sul sito del Tribunale.

§ 3

Redazione del Curriculum

e documentazione atta a dimostrare la speciale competenza tecnica

3.1 – La valutazione sulla speciale competenza tecnica si basa sull'esame della documentazione prodotta dall'aspirante interessato, rispetto alla quale svolge un ruolo preminente il parere del membro tecnico del Comitato.

3.2 – Il curriculum (**all. 2**) da allegare all'istanza per l'iscrizione all'Albo (ovvero all'istanza per l'aggiornamento della specializzazione), dovrà illustrare in modo dettagliato le esperienze professionali e gli incarichi svolti dall'aspirante, il quale dovrà anche corredarlo dei titoli e dei documenti atti a dimostrare la specifica competenza e le capacità tecniche per le quali si richiede l'iscrizione.

3.3 – Poiché l'attività del consulente del giudice si basa sul principio del contraddittorio e/o può incidere sulla formazione della prova e sulla valutazione degli elementi ritualmente introdotti nel giudizio in funzione dell'adozione della decisione, la speciale competenza tecnica dovrà essere documentata anche con riferimento ad una sufficiente conoscenza del codice di rito e dei principi del processo, nonché delle tecniche di verbalizzazione delle riunioni, dello svolgimento di un corretto contraddittorio e di redazione dell'elaborato finale.

3.4 – Salve e impregiudicate le scelte del Comitato del Tribunale ai fini dell'iscrizione, costituisce documentazione idonea, cioè in grado di contribuire a comprovare la speciale competenza tecnica dell'aspirante, uno o più dei seguenti documenti:

- a) attestazione, mediante certificato rilasciato dall'ente organizzatore o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (autocertificazione), rilasciata dall'aspirante ai sensi dell'art. 47 Dpr 445/2000, di partecipazione a corsi di specializzazione nelle materie per le quali si chiede l'iscrizione, con particolare preferenza ai corsi riconosciuti dagli ODCEC nazionali e locali anche ai fini della Formazione Continua;

- b) attestazione, mediante certificato rilasciato dall'ente organizzatore o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (autocertificazione), rilasciata dall'aspirante ai sensi dell'art. 47 Dpr 445/2000 di partecipazione a corsi di specializzazione in materia di svolgimento del processo civile e penale, con particolare riguardo alla formazione della prova;
- c) tesi di laurea e/o di dottorato su argomenti riguardanti le materie e le specializzazioni per le quali si chiede l'iscrizione;
- d) pubblicazioni di articoli in riviste specializzate e titoli accademici su argomenti riguardanti le materie e le specializzazioni per le quali si chiede l'iscrizione;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (autocertificazione), rilasciata dall'aspirante ai sensi dell'art. 47 Dpr 445/2000, di aver svolto l'attività di insegnamento universitario e di ricerca scientifica nelle materie di cui si chiede l'iscrizione;
- f) documentazione comprovante di aver eseguito l'attività di consulente tecnico d'ufficio (anche se non iscritto all'Albo - c.d. *extra ordinem*), con indicazione del R.G.N.R. del procedimento giudiziario e della Sottocategoria di riferimento;
- g) documentazione comprovante di aver eseguito l'attività di consulente tecnico di parte ("ctp") nelle specializzazioni di cui si chiede l'iscrizione, con specifica indicazione del R.G.N.R. del procedimento giudiziario e della Sottocategoria di riferimento;
- h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (autocertificazione), rilasciata da un iscritto all'Albo dei CTU o dei Periti ("dominus") ai sensi dell'art. 47 Dpr 445/2000, che dichiara che l'aspirante ha partecipato in affiancamento, in via continuativa e sistematica, alle operazioni di consulenza tecnica o ad attività peritali (illustrando brevemente in cosa sono consistite le operazioni), nonché alle udienze avanti al giudice, comprese quelle di conferimento dell'incarico, con specifica indicazione del R.G.N.R. del procedimento giudiziario e della Sottocategoria di riferimento. Si ricorda che agli iscritti all'Albo dei CTU o dei Periti che non ottemperino correttamente agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti possono essere inflitte sanzioni disciplinari (art. 20 disp. att. c.p.c.); le dichiarazioni rilasciate dal dominus dovranno pertanto essere attentamente vagliate, poiché su di esse il giudice fa affidamento, rappresentando elementi rilevanti non solo in sede penale (autocertificazione) ma anche ai fini del giudizio sulla condotta del dominus;
- i) elenco delle perizie asseverate, attestazioni e/o stime giurate, redatte con riferimento alle materie e alle specializzazioni per le quali si chiede l'iscrizione, producendo copia dei documenti stessi (anche in estratto) in conformità alla legge sulla privacy e sul segreto professionale e, qualora anche solo opportuno, con la dichiarazione del committente che nulla osta alla loro produzione ai fini dell'iscrizione all'Albo del Tribunale;
- j) qualsiasi ulteriore atto o documento in grado di comprovare le capacità tecniche in base a precedenti esperienze professionali "operative" su materie per le quali si richiede l'iscrizione, da prodursi anche in estratto e in conformità alla legge sulla privacy e sul segreto professionale e, qualora anche solo opportuno, con la dichiarazione dei terzi eventualmente interessati che nulla osta alla loro produzione ai fini dell'iscrizione all'Albo del Tribunale.

§ 4

Varie

4.1 – L'iscrizione all'Albo Sez. CTU non costituisce iscrizione automatica anche alla Sez. Periti; qualora l'aspirante intenda iscriversi all'Albo per assumere incarichi sia con funzioni di CTU, sia con funzioni di Perito, dovrà pertanto depositare due separate istanze.

4.2 – Sebbene la disciplina per i CTU non contenga la norma specifica prevista per i Periti, secondo la quale non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo le persone condannate con sentenza irrevocabile alla

pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, o che si trovino in una delle situazioni di incapacità previste dall'art. 222 c.p., ovvero che siano state cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo, si ritiene che tali precisi ed espressi requisiti trovino applicazione anche per l'iscrizione all'Albo dei CTU.

4.3 – Si allegano: 1) – elenco delle Sottocategorie di specializzazione; 2) – modello di Curriculum.